



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 15.9.2014
JOIN(2014) 34 final

2014/0271 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento
di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate**

RELAZIONE

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio¹ tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all'allegato I del regolamento.
- (2) Con decisione [...] del Consiglio, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC. Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all'allegato non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.
- (3) L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio con effetto immediato.

¹ Regolamento (CE) n. 2488/2000 del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag.19).

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione [...] del Consiglio² che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio³ tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all'allegato I del regolamento.
- (2) Con decisione [...] del Consiglio⁴, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC⁵. Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all'allegato non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.
- (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è abrogato.

² [...]

³ Regolamento (CE) n. 2488/2000 del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag.19).

⁴ [...]

⁵ Posizione comune 2000/696/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*